

## Senato della Repubblica

### Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 2888 (Richetti – Abolizione dei vitalizi)

#### 1.1

[SPOSETTI, AMATI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 1.2

[QUAGLIARIELLO](#)

*Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 con il seguente:*

«Art. 1. - *(Contributo di solidarietà eccezionale sugli assegni di vitalizio dei titolari di cariche elettive)* –

1. Nel rispetto del principio costituzionale di solidarietà economica e sociale, in considerazione delle criticità che incombono sul sistema pensionistico con particolare riferimento alla garanzia previdenziale per le giovani generazioni è applicato un contributo di solidarietà per tre anni ai trattamenti pensionistici comunque denominati dei titolari di cariche elettive come calcolati in base al sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

2. Il contributo di cui al comma 1 è quantificato come segue:

- a) 15 per cento per assegni fino ai 70 mila euro annui;
- b) 20 per cento per assegni tra i 70.001 e i 90.000 euro annui;
- c) 25 per cento per assegni tra i 90.001 e i 100 mila euro annui;
- d) 30 per cento per assegni superiori ai 100 mila euro l'anno.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai titolari delle cariche elettive che abbiano maturato i requisiti di anzianità previsti dalla legislazione vigente e che:

- a) siano cessati dal mandato precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) siano in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e richiedano l'erogazione del vitalizio nei tre anni successivi.

4. Il contributo di solidarietà, calcolato in dodicesimi, è trattenuto alla fonte dal sostituto di imposta dall'ente previdenziale che liquida il trattamento pensionistico su cui il contributo medesimo trova applicazione ed è dal medesimo istituto versato al fondo di cui al comma 7.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adeguano i principi di cui alla presente legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive. In caso di mancato adeguamento da parte di una regione o provincia autonoma entro il termine, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alla medesima sono ridotti di un importo corrispondente alla metà delle somme destinate all'ente per ciascun esercizio finanziario e destinati dagli stessi al pagamento dei vitalizi o trattamenti previdenziali in favore delle cariche elettive a decorrere dal 2018.

6. Il contributo di solidarietà è indeducibile dalle imposte sul reddito e dalle relative addizionali.

7. Il gettito derivante dal contributo eccezionale di cui alla presente legge confluisce in un apposito fondo comune per l'equità previdenziale istituito presso l'ente previdenziale destinato a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le future prestazioni previdenziali delle nuove generazioni.

8. Il governo, con uno o più decreti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, provvede a disciplinare la normativa di dettaglio al fine di dare attuazione alle disposizioni della presente legge».

### 1.3

[SPOSETTI](#), [MARAN](#), [AMATI](#), [COLUCCI](#), [MALAN](#), [DE POLI](#), [MARIO FERRARA](#), [SUSTA](#), [ZELLER](#), [MARIO MAURO](#)

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

#### «Art. 1.

1. L'[articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261](#), è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'[articolo 69 della Costituzione](#) per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da:

a) quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, corrisposte in costanza di mandato parlamentare, determinate in misura corrispondente all'indennità parlamentare mensile lorda dei deputati del Parlamento Europeo;

b) da un'indennità transitoria a carattere temporaneo, il cui diritto matura allo scadere del mandato parlamentare, determinata nella misura dell'identica indennità corrisposta ai deputati del Parlamento Europeo;

c) da un trattamento previdenziale differito - il cui diritto matura a condizione che sia scaduto il mandato parlamentare e che il beneficiario abbia compiuto il sessantatreesimo anno di età - determinato nella misura corrispondente alla pensione erogata ai deputati del Parlamento Europeo. Il diritto al predetto trattamento sussiste a prescindere da altri trattamenti pensionistici;

d) in caso di invalidità insorta nel corso del mandato, da una pensione di invalidità, il cui diritto matura al momento della cessazione delle funzioni, determinata nella misura dell'identica pensione erogata ai deputati del Parlamento Europeo.

I competenti organi delle due Camere determinano le condizioni che possono comportare l'interruzione dell'erogazione dell'indennità transitoria di cui alla lettera b), le norme relative all'eventuale cumulo delle prestazioni di cui alle lettere b), c) e d), ed infine le condizioni per la reversibilità dei trattamenti di cui alle lettere c) e d) e le corrispondenti aliquote di reversibilità, adottando in ogni caso una disciplina analoga a quella prevista per i deputati del Parlamento Europeo cessati dal mandato".

#### Art. 2.

1. L'[articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261](#), è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, determinata sulla base di 15 giorni di presenza per ogni mese e nella misura corrispondente all'indennità giornaliera corrisposta ai deputati del Parlamento Europeo, nonché

un'indennità erogata a titolo di rimborso delle spese generali connesse all'esercizio del mandato diverse da quelle di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, determinata nella misura dell'identico trattamento corrisposto ai deputati del Parlamento Europeo.

In relazione ad entrambe le indennità di cui al primo comma del presente articolo, i competenti organi delle due Camere possono stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

Le Camere rimborsano le spese effettivamente sostenute dai membri del Parlamento per i viaggi nel territorio nazionale. Ai membri del Parlamento eletti nella circoscrizione estero, le Camere rimborsano altresì le spese di viaggio effettivamente sostenute all'interno della ripartizione di elezione e quelle per i viaggi dall'Italia alla ripartizione di elezione e viceversa. I competenti organi delle due Camere determinano i *plafond* nell'ambito dei quali sono rimborsabili le spese di viaggio dei parlamentari eletti nella circoscrizione estero all'interno della ripartizione di elezione.

Le Camere rimborsano le spese effettivamente sostenute dai parlamentari per l'impiego di collaboratori personali liberamente scelti dai parlamentari stessi nell'ambito di un *plafond* mensile determinato nella misura del corrispondente *plafond* mensile nell'ambito del quale sono rimborsate le spese sostenute dai deputati del Parlamento Europeo per la medesima finalità. I competenti organi delle due Camere determinano la documentazione da presentare per accedere al rimborso e le condizioni di esclusione dal rimborso stesso, adottando in ogni caso una disciplina analoga a quella prevista per i deputati del Parlamento Europeo.

Le Camere rimborsano le spese mediche e le spese derivanti da gravidanza o dalla nascita di un figlio effettivamente sostenute dai parlamentari in carica, dai parlamentari cessati dal mandato titolari di un trattamento di cui all'articolo 1, primo comma, lettere *b)*, *c)* o *d)*, nonché dai beneficiari delle prestazioni di reversibilità connesse ai trattamenti di cui all'articolo 1, primo comma, lettere *c)* e *d)*. Gli organi competenti delle due Camere determinano la misura del rimborso, adottando in ogni caso una disciplina analoga a quella prevista per i deputati del Parlamento Europeo.

Le Camere si fanno carico degli oneri relativi alla copertura assicurativa dei rischi connessi all'esercizio delle funzioni parlamentari. Un terzo dei relativi premi assicurativi è a carico dei parlamentari".

### **Art. 3.**

1. Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari interne del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. L'erogazione dei trattamenti previsti dalle predette disposizioni regolamentari interne e corrispondenti a quelli disciplinati dalla presente legge cessa con l'erogazione dei trattamenti previsti dalla legge medesima.

### **Art. 4.**

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai parlamentari della Repubblica il cui mandato inizierà nella legislatura successiva a quella di entrata in vigore della legge medesima.

2. Fino all'adozione, da parte degli organi competenti delle due Camere, di una specifica disciplina, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari interne del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati circa:

a) la reversibilità del trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 1.", primo comma, lettera c);

b) le ritenute da effettuarsi, per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni, ai fini della diaria e dell'indennità erogata a titolo di rimborso delle spese generali connesse all'esercizio del mandato, diverse da quelle di viaggio e per l'impiego dei collaboratori personali, di cui all'articolo 2, comma 1, capoverso "Art. 2.", primo e secondo comma;

c) la documentazione da presentare per accedere al rimborso delle spese per l'impiego di collaboratori personali e le condizioni di esclusione dal rimborso stesso, di cui all'articolo 2, comma 1, capoverso "Art. 2.", quarto comma;

d) la misura del rimborso delle spese mediche e delle spese derivanti da gravidanza o dalla nascita di un figlio, di cui all'articolo 2, comma 1, capoverso "Art. 2.", quinto comma».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.*

#### **1.4**

##### [GASPARRI](#)

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

«Art. 1. - 1. L'[articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261](#), è sostituito dal seguente:

##### **"Art. 1.**

L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'[articolo 69 della Costituzione](#) per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da:

a) quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, corrisposte in costanza di mandato- parlamentare, determinate in misura corrispondente all'indennità parlamentare mensile lorda dei deputati del Parlamento Europeo;

b) da un'indennità transitoria, il cui diritto matura allo scadere del mandato parlamentare, determinata nella misura dell'identica indennità corrisposta ai deputati del Parlamento Europeo;

c) da un trattamento previdenziale differito il cui diritto matura a condizione che sia scaduto il mandato parlamentare e che il beneficiario abbia compiuti il sessantatreesimo anno di età determinato nella misura corrispondente alla pensione erogata ai deputati del Parlamento Europeo. Il diritto al predetto trattamento sussiste a prescindere da altri trattamenti pensionistici;

d) in caso di invalidità insorta nel corso del mandato, da una pensione di invalidità, il cui diritto matura al momento della cessazione delle funzioni, determinata nella misura dell'identica pensione erogata ai deputati del Parlamento Europeo.

I competenti organi delle due Camere determinano le condizioni che possono comportare l'interruzione dell'erogazione dell'indennità transitoria di cui alla lettera b), le norme relative all'eventuale cumulo delle prestazioni di cui alle lettere b), c) e d), ed infine le condizioni per la reversibilità dei trattamenti di cui alle lettere c) e d) e le corrispondenti aliquote di reversibilità, adottando in ogni caso una disciplina analoga a quella prevista per i deputati del Parlamento Europeo cessati dal mandato.

–Art. 1-bis – 1. L'[articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261](#) è sostituito dal seguente:

## **Art. 2.**

Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, determinata sulla base di 15 giorni di presenza per ogni mese e nella misura corrispondente all'indennità giornaliera corrisposta ai deputati del Parlamento Europeo, nonché un'indennità erogata a titolo di rimborso delle spese generali connesse all'esercizio del mandato diverse da quelle di cui ai commi 3 e 4, determinata nella misura dell'identico trattamento corrisposto ai deputati del Parlamento Europeo.

In relazione ad entrambe le indennità di cui al comma 1, i competenti organi delle due Camere possono stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

Le Camere rimborsano le spese effettivamente sostenute dai membri del Parlamento per i viaggi nel territorio nazionale. Ai membri del Parlamento eletti nella circoscrizione estero, le Camere rimborsano altresì le spese di viaggio effettivamente sostenute all'interno della ripartizione di elezioni e quella per i viaggi dall'Italia alla ripartizione di elezioni e viceversa. I competenti organi delle due Camere determinano i *plafond* nell'ambito dei quali sono rimborsabili le spese di viaggio dei parlamentari eletti nella circoscrizione estero all'interno della ripartizione di elezione.

Le Camere rimborsano le spese effettivamente sostenute dai parlamentari per l'impiego di collaboratori personali liberamente scelti dai parlamentari stessi nell'ambito di un *plafond* mensile determinato nella misura del corrispondente *plafond* mensile nell'ambito del quale sono rimborsate le spese sostenute dai deputati del Parlamento Europeo per la medesima finalità. I competenti organi delle due Camere determinano la documentazione da presentare per accedere al rimborso e le condizioni di esclusione dal rimborso stesso, adottando in ogni caso una disciplina analoga a quella prevista per i deputati del Parlamento Europeo.

Le Camere rimborsano le spese mediche e le spese derivanti da gravidanza o dalla nascita di un figlio effettivamente sostenute dai parlamentari in carica, dai parlamentari cessati dal mandato titolari di un trattamento di cui all'articolo 1, capoverso 'Art. 1', comma 1, lettere *b)*, *c)* o *d)* della presente legge, nonché dai beneficiari delle prestazioni di reversibilità connesse ai trattamenti di cui alle lettere *c)* e *d)*. Gli organi competenti delle due Camere determinano la misura del rimborso, adottando in ogni caso una disciplina analoga a quella prevista per i deputati del Parlamento Europeo.

Le Camere si fanno carico degli oneri relativi alla copertura assicurativa dei rischi connessi all'esercizio delle funzioni parlamentari. Un terzo dei relativi premi assicurativi è a carico dei parlamentari .

**Art. 1-ter. - 1.** Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari interne del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. L'erogazione dei trattamenti previsti dalle predette disposizioni regolamentari interne e corrispondenti a quelli disciplinati dalla presente legge cessa con l'erogazione dei trattamenti previsti dalla legge medesima.

**Art. 1-quater. - 1.** Le disposizioni della presente legge si applicano ai parlamentari della Repubblica il cui mandato inizierà nella legislatura successiva, a quella di entrata in vigore della legge medesima.

2. Fino all'adozione, da parte degli organi competenti delle due Camere, di una specifica disciplina, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari interne del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati circa:

*a)* la reversibilità del trattamento di cui all'articolo 1, capoverso 'Art. 1', comma 1, lettera *c)*;

*b)* le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni, ai fini della diaria e dell'indennità erogata a titolo di rimborso delle spese generali connesse all'esercizio del

mandato, diverse da quelle di viaggio e per l'impiego dei collaboratori personali, di cui all'articolo 1-*bis.*, capoverso 'Art. 2', commi 1 e 2;

c) la documentazione da presentare per accedere al rimborso delle spese per l'impiego di collaboratori personali e le condizioni di esclusione dal rimborso stesso di cui all'articolo 1-*bis.*, capoverso 'Art. 2.', comma 4;

d) la misura del rimborso delle spese mediche e delle spese derivanti da gravidanza o dalla nascita di un figlio, di cui all'articolo 1-*bis.*, capoverso 'Art. 2', comma 5"».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 12.*

## 1.5

### MANCUSO, BIANCONI

*Sostituire l'articolo con le seguenti:*

«Art. 1. - (*Introduzione del sistema contributivo*) – 1. Il trattamento previdenziale dei parlamentari è basato sul sistema di calcolo contributivo vigente per i dipendenti pubblici secondo le deliberazioni dell'Uffici di Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, con decorrenza dal 1º gennaio 2012.

2. Il trattamento previdenziale spetta ai parlamentari cessati dal mandato che hanno compiuto 65 anni di età e versato la contribuzione per almeno 5 anni di mandato parlamentare. Per ogni anno di mandato oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento per il diritto al trattamento previdenziale è diminuita di un anno, con il limite inderogabile all'età di 60 anni.

3. Ai parlamentari in carica alla data del 1 gennaio 2012, nonché ai parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo precedentemente a tale data e che siano successivamente rieletti, si applica un sistema pro rata, determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, secondo i Regolamenti parlamentari in vigore, e di una quota corrispondente all'incremento contributivo riferito agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato. Il trattamento previdenziale non può comunque superare il massimo previsto dal Regolamento applicabile a ciascun parlamentare.

Art. 2. - (*contributo di solidarietà*) – 1. A decorrere dal 1º maggio 2017 e per un triennio, agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali, diretti e di reversibilità, corrisposti ai parlamentari cessati dal mandato e loro aventi diritto, si applica un contributo straordinario sulla parte eccedente l'importo di 70.000 euro lordi annui, pari al:

- 10 per cento per la parte eccedente 70.000 euro lordi annui fino a 80.000 euro lordi annui;
- 20 per cento per la parte eccedente 80.000 euro lordi annui fino a 90.000 euro lordi annui;
- 30 per cento per la parte eccedente 90.000 euro lordi annui fino a 100.000 euro lordi annui;
- 40 per cento per la parte eccedente 100.000 euro lordi annui.

2. Per i parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo per meno di un anno precedentemente al 1º gennaio 2012 è introdotto un contributo straordinario pari al 10 per cento dell'importo lordo annuo».

*Consequentemente sopprimere gli articoli da 2 a 12,*

*consequentemente sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:*

«Nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento».

## 1.6

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *(Introduzione del sistema contributivo)* – 1. Il trattamento previdenziale dei parlamentari è basato sul sistema di calcolo contributivo vigente per i dipendenti pubblici secondo le deliberazioni dell'Uffici di Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012.

2. Il trattamento previdenziale spetta ai parlamentari cessati dal mandato che hanno compiuto 65 anni di età e versato la contribuzione per almeno 5 anni di mandato parlamentare. Per ogni anno di mandato oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento per il diritto al trattamento previdenziale è diminuita di un anno, con il limite inderogabile all'età di 60 anni.

3. Ai parlamentari in carica alla data del 1° gennaio 2012, nonché ai parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo precedentemente a tale data e che siano successivamente rieletti, si applica un sistema pro rata, determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, secondo i Regolamenti parlamentari in vigore, e di una quota corrispondente all'incremento contributivo riferito agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato. Il trattamento previdenziale non può comunque superare il massimo previsto dal Regolamento applicabile a ciascun parlamentare.

Art. 2. - *(Contributo di solidarietà)* – 1. A decorrere dal 1° maggio 2017 e per un triennio, agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali, diretti e di reversibilità, corrisposti ai parlamentari cessati dal mandato e loro aventi diritto, si applica un contributo straordinario sulla parte eccedente l'importo di 70.000 euro lordi annui, pari al:

- 10 per cento per la parte eccedente 70.000 euro lordi annui fino a 80.000 euro lordi annui;
- 20 per cento per la parte eccedente 80.000 euro lordi annui fino a 90.000 euro lordi annui;
- 30 per cento per la parte eccedente 90.000 euro lordi annui fino a 100.000 euro lordi annui;
- 40 per cento per la parte eccedente 100.000 euro lordi annui.

*Consequentemente sopprimere gli articoli da 2 a 12,*

*consequentemente sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:*

«Nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento».

## 1.7

[MAZZONI](#), [MILO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di vitalizi, trattamenti pensionistici e contributo di solidarietà)* – 1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica e di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza tra i cittadini, è introdotto un contributo di solidarietà permanente a carico dei beneficiari di assegni vitalizi e trattamenti pensionistici comunque denominati degli eletti.

2. Gli uffici di presidenza delle due camere, d'intesa tra loro, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1, tenendo presenti i seguenti parametri:

a) il reddito annuo derivato da rendita vitalizia o pensionistica;

b) Il regime lavorativo immediatamente precedente l'elezione e il reddito percepito;

c) Il numero di anni di mandato elettivo svolti rinunciando alla precedente attività professionale;

d) L'ammontare complessivo percepito dal collocamento a riposo all'entrata in vigore della presente legge;

e) L'età e l'aspettativa di vita;

f) Il contributo non potrà essere inferiore al 10 per cento né superare al 40 per cento della rendita vitalizia o pensionistica lorda mensile.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano agli eletti cessati dal mandato precedentemente al 31 dicembre 2011».

## **1.8**

[BENCINI, MAURIZIO ROMANI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *(Soppressione del vitalizio per i parlamentari nazionali e dei consiglieri regionali)* – 1. Gli Uffici di presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, determinano la soppressione immediata di ogni forma di assegno vitalizio ai membri del Parlamento in carica e cessati dal mandato.

2. Gli Uffici di presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono al rimborso, in un'unica soluzione, dei contributi già versati dai parlamentari in carica e da quelli cessati dal mandato.

3. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ulteriormente ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente nei casi in cui, entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi per i consiglieri regionali in carica e cessati dal mandato, in armonia con quanto previsto dal comma 1 per i membri del Parlamento».

## **1.9**



[MANCUSO, BIANCONI](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di eguaglianza tra i cittadini».*

**1.10**

[CASSINELLI](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di eguaglianza tra i cittadini».*

**1.11**

[MANCUSO, BIANCONI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «ad abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici, comunque denominati, dei titolari di cariche elettive e a sostituirli con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali» con le seguenti: «a regolamentare i principi generali a cui le Camere, nel rispettivo esercizio della loro potestà regolamentare, uniformano i vitalizi dei rispettivi componenti cessati dal mandato».*

**1.12**

[CASSINELLI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «ad abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici, comunque denominati, dei titolari di cariche elettive e a sostituirli con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali» con le seguenti: «a regolamentare i principi generali a cui le Camere, nel rispettivo esercizio della loro potestà regolamentare, uniformano i vitalizi dei rispettivi componenti cessati dal mandato».*

**1.13**

[SUSTA, MARAN, AMATI, SPOSETTI](#)

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni;*

a) *al comma 1 sostituire le parole: «previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali» con le seguenti: «economico erogato esclusivamente per l'esercizio del mandato»;*

b) *al comma 2 sostituire le parole da: «in carica alla data» fino alla fine del periodo con le seguenti: «eletti successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge».*

#### 1.14

[SACCONI](#), [MARIO MAURO](#), [BIANCONI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da: «basato sul sistema contributivo» alla fine del comma con le seguenti: «calcolato secondo le norme che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei dipendenti delle amministrazioni statali».*

#### 1.15

[AMATI](#), [SPOSETTI](#), [MARAN](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali», con le seguenti: «per i magistrati».*

#### 1.16

[BUEMI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali», con le seguenti: «per i magistrati».*

#### 1.17

[MARAN](#), [SUSTA](#), [AMATI](#), [SPOSETTI](#)

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: «in essere sulla base dei criteri previsti dall'articolo 12» e sopprimere l'articolo 12.*

#### 1.18

[ZELLER](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

*«2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai membri del Parlamento e ai consiglieri regionali eletti successivamente alla data della sua entrata in vigore».*

*Conseguentemente,*

*a) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e rideterminano gli importi dei vitalizi e dei trattamenti in essere sulla base dei criteri previsti all'articolo 12»;*

b) *sopprimere l'articolo 12.*

**1.19**

[SACCONI](#), [MARIO MAURO](#), [BIANCONI](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai titolari di cariche elettive con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge e alla quota corrispondente della prestazione».

**1.20**

[SACCONI](#), [MARIO MAURO](#), [BIANCONI](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai titolari di cariche elettive che non abbiano maturato il diritto alla prestazione secondo la disciplina previgente all'atto di entrata in vigore della legge.».

**1.21**

[MAZZONI](#), [MILO](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Ai deputati già cessati dal mandato parlamentare e a quelli in carica alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, in forza dell'autodichia, le disposizioni in materia previdenziale di modifica dei regolamenti interni delle due camere già approvate nel 2012».

**1.22**

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Ai deputati già cessati dal mandato parlamentare e a quelli in carica alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, in forza dell'autodichia, le disposizioni in materia previdenziale di modifica dei Regolamenti interni delle due Camere già approvate nel 2012».

**1.23**

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli eletti cessati dal mandato parlamentare nonché a coloro che sono già stati interessati dalla riforma dei Regolamenti interni delle due Camere in materia di vitalizi del 2012».

**1.24**

[MAZZONI, MILO](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli eletti cessati dal mandato parlamentare nonché a coloro che sono già stati interessati dalla riforma dei regolamenti interni delle due camere in materia di vitalizi del 2012».

**1.25**

[SONEGO](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a far data dall'1 gennaio 2012. Gli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati provvedono distintamente ad istituire per i componenti delle rispettive assemblee uno schema di previdenza obbligatoria basato sul metodo contributivo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

**1.26**

[BRUNI](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i trattamenti già in erogazione».

**1.27**

[CASSINELLI, MARIO MAURO, MALAN](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «si applicano», inserire le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di irretroattività delle norme e della tutela dei diritti quesiti,».*

**1.28**

[MANCUSO, BIANCONI](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «si applicano» inserire le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di irretroattività delle norme e della tutela dei diritti quesiti,».*

**1.29**

[MANCUSO, BIANCONI](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «si applicano» inserire le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di legittimo affidamento e di ragionevolezza,».*

**1.30**

[CASSINELLI, MARIO MAURO, MALAN](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «si applicano», inserire le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di legittimo affidamento e di ragionevolezza,».*

**1.31**

[CASSINELLI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «ai titolari di cariche elettive» con le seguenti: «ai parlamentari».*

**1.32**

[MANCUSO, BIANCONI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «ai titolari di cariche elettive» con le seguenti: «ai parlamentari».*

**1.33**

[AMATI, SPOSETTI](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «cariche elettive» sostituire interamente il testo con il seguente: «eletti successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge, limitatamente ai periodi di mandato svolti successivamente alla data predetta», conseguentemente sopprimere, all'articolo 3, comma 1, primo periodo le parole: «e rideterminano gli importi dei vitalizi e dei trattamenti in essere sulla base dei criteri previsti all'articolo 12», sopprimere l'articolo 12, commi 1, 2, 3 e 5 e sostituire la rubrica dell'articolo 12 con la seguente: «(Disposizione finale); all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, dopo lo parola: "superiore" sostituire il testo con il seguente: "all'importo maggiore tra il trattamento previdenziale previsto dalla presente legge e il 50 per cento dell'indennità parlamentare"».*

### 1.34

[AMATI](#), [SPOSETTI](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «cariche elettive», sostituire interamente il testo con il seguente: «eletti successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge, limitatamente ai periodi di mandato svolti successivamente alla data predetta», conseguentemente sopprimere, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, le parole: «e rideterminano gli importi dei vitalizi e dei trattamenti in essere sulla base dei criteri previsti all'articolo 12», sopprimere l'articolo 12, commi 1, 2, 3 e 5 e sostituire la rubrica dell'articolo 12 con la seguente: «(Disposizione finale)».*

### 1.35

[COLUCCI](#), [BIANCONI](#), [MANCUSO](#), [MALAN](#), [MARIO MAURO](#), [VICECONTE](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «cariche elettive» sostituire interamente il testo con il seguente: «eletti successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge» conseguentemente sopprimere l'articolo 5, comma 2, secondo periodo e l'articolo 12, commi 1, 2, 3 e 5 e sostituire la rubrica dell'articolo 12 con la seguente: «(Norma di chiusura)».*

### 1.36

[BONDI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole da: «in carica alla data di entrata» sino alla fine del comma con le seguenti: «eletti successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge».*

*Consequentemente, sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

«Art. 12. - (Contributo di solidarietà). – 1. Per cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2017, sugli importi dei trattamenti pensionistici o vitalizi spettanti ai membri del Parlamento e percepiti in qualunque forma, di importo superiore dieci volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), si applica un contributo di solidarietà pari al 10 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo, nonché pari al 15 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo e al 20 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il medesimo trattamento minimo. Il contributo di solidarietà è calcolato avendo riguardo al trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Le somme trattenute sono acquisite a fini solidaristici dal fondo di cui al comma 2 del presente articolo.

2. La differenza tra l'importo attualmente percepito e quello rideterminato ai sensi del comma 1, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, è versato in un fondo da istituire presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti».

### **1.37**

[AMATI](#), [SPOSETTI](#), [MARAN](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «, a quelli eletti successivamente a tale data nonché a quelli cessati dal mandato precedentemente ad essa» con le seguenti: «e a quelli eletti successivamente a tale data».*

### **1.38**

[MILO](#), [MAZZONI](#)

*Al comma 2, sopprimere le parole: «nonché a quelli cessati dal mandato precedentemente ad essa».*

### **1.39**

[ARACRI](#)

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nonché a quelli cessati dal mandato precedentemente ad essa».*

### **1.40**

[BUEMI](#)

*Al comma 2, sopprimere le parole: «nonché a quelli cessati dal mandato precedentemente ad essa».*

### **1.41**

[SONEGO](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Lo schema di previdenza obbligatoria di cui al comma precedente eroga l'assegno mensile all'età di sessantacinque anni in ragione del montante contributivo versato dall'eletto e dalla camera di appartenenza senza periodo minimo di versamento e senza limiti massimi di importo».*

### **2.1**

[AMATI](#), [SPOSETTI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 2.2

[CASSINELLI](#), [MARIO MAURO](#), [MALAN](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. L'[articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261](#), è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'[articolo 69 della Costituzione](#) per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. L'indennità di cui al comma 1, in armonia con quanto disposto dall'[articolo 51, comma terzo, della Costituzione](#), è stabilita in misura corrispondente al reddito percepito nell'anno precedente le elezioni, e non può in ogni caso superare il limite stabilito dall'[articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#).

3. L'indennità, anche in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del membro del Parlamento, non può essere inferiore all'importo massimo dell'indennità di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22](#).

4. L'indennità è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

5. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano i criteri e le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo"».

## 2.3

[CASSINELLI](#), [MARIO MAURO](#), [MALAN](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. L'[articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261](#), è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'[articolo 69 della Costituzione](#) per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. L'indennità di cui al comma 1, in armonia con quanto disposto dall'[articolo 51, comma terzo, della Costituzione](#), è stabilita in misura corrispondente alla media dei redditi percepiti negli ultimi cinque anni precedenti le elezioni, e non può in ogni caso superare il limite stabilito dall'[articolo 13, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#).

3. L'indennità, anche in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del membro del Parlamento, non può essere inferiore all'importo massimo dell'indennità di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22](#).

4. L'indennità è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

5. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano i criteri e le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo"».



## 2.4

[AMATI](#), [SPOSETTI](#), [MARAN](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 2. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'[articolo 69 della Costituzione](#) per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

3. Con le medesime modalità gli Uffici di Presidenza determinano le ritenute e gli accantonamenti da operare per il trattamento previdenziale.

4. Possono inoltre intervenire sui trattamenti in essere, nel quadro delle norme generali e comuni dell'ordinamento, nel rispetto dei principi costituzionali di eguaglianza e del legittimo affidamento».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 12.*

## 2.5

[MAZZONI](#), [MILO](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 2. – 1. L'[articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261](#), è sostituito dal seguente:

"Art. 2 – 1. Dopo l'[articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261](#), è inserito il seguente:

'1. A norma dell'[articolo 69 della Costituzione](#), l'indennità spettante ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinato dalla presente legge. Essa è pari, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro 3.000 mensili ed è erogata per dodici mensilità.

2. L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

3. Il trattamento economico –è-altresì equiparato al comma 1 del presente articolo per tutti funzionari e dirigenti dei due rami del parlamento

4. Con apposita disposizione legislativa) è prevista un'equiparazione di cui al comma 1 per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione"».

## 2.6

[MAZZONI](#), [MILO](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 2. – 1. L'[articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261](#), è sostituito dal seguente:

"Art. 2 – 1. Dopo l'[articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261](#), è inserito il seguente:

'1. A norma dell'[articolo 69 della Costituzione](#), l'indennità spettante ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinato dalla presente legge. Essa è pari al trattamento annuo lordo riconosciuto ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia ai sensi dell'articolo 3, comma I, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, e della tabella A allegata al medesimo regolamento.

2. Il trattamento economico è altresì equiparato al comma precedente per tutti i funzionari e dirigenti dei due-rami del parlamento"».

## **2.7**

[MANCUSO, BIANCONI](#)

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole:* «anche del rimborso spese di segreteria e di rappresentanza» *con le seguenti:* «di un trattamento finalizzato all'assegno di fine mandato».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Al [secondo comma dell'articolo 1, legge 31 ottobre 1965, n. 1261](#), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano la corresponsione ai membri del Parlamento dei rimborsi spese di segreteria e di rappresentanza"».

## **2.8**

[SUSTA, MARAN, AMATI, SPOSETTI](#)

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole:* «, e da un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali» *con le seguenti:* «e costituisce un trattamento economico erogato esclusivamente in quanto connesso all'esercizio delle funzioni parlamentari».

*Conseguentemente:*

a) *alla rubrica del medesimo articolo sopprimere le seguenti parole:* «e trattamento previdenziale»;

b) *sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

«Art. 4. – (*Trattamento previdenziale complementare dei membri del Parlamento*). – 1. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, nell'ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, adottano disposizioni volte a disciplinare – in coerenza con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica l'istituzione e il funzionamento di un sistema previdenziale complementare facoltativo destinato ai membri del Parlamento, anche mediante l'attivazione di un apposito fondo alimentato esclusivamente dai contributi volontari dei parlamentari.

2. L'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non deve, in alcun caso, determinare nuovi o maggiori oneri a carica della finanza pubblica.

3. Al terzo comma dell'articolo 3 e al [primo comma dell'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261](#), sostituire le parole: «detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica» con le seguenti: «detratti gli eventuali contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica versati ai sensi di quanto previsto all'articolo 4.»;

c) *sopprimere gli articoli da 5 a 11;*

d) *sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

«Art. 12. - (Rideterminazione della disciplina dell'indennità) –1. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati – nell'ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a rideterminare la disciplina concernente l'indennità spettante ai membri del Parlamento, in coerenza con i principi di cui alla medesima legge».

## 2.9

[SUSTA](#), [MARAN](#), [AMATI](#), [SPOSETTI](#)

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «, e da un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali» con le seguenti: «e costituisce un trattamento economico erogato esclusivamente in quanto connesso all'esercizio delle funzioni parlamentari».*

*Conseguentemente nel titolo sopprimere le seguenti parole: «e trattamento previdenziale».*

## 2.10

[CASSINELLI](#)

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali».*

## 2.11

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali».*

## 2.12

[SONEGO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «in base ai criteri vigenti» con le seguenti: «in base alle leggi vigenti».*

### **2.13**

[AMATI, SPOSETTI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali» con le seguenti «per i magistrati».*

### **2.14**

[BUEMI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali», con le seguenti: «per i magistrati».*

### **2.15**

[MANCUSO, BIANCONI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'[articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261](#), il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura corrispondente alla media degli analoghi trattamenti economici percepiti dai membri delle Camere rappresentative dei corpi elettorali della Germania, della Spagna, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Francia. L'indennità, così determinata, può essere ridotta dagli Uffici di Presidenza delle due Camere nell'ambito degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e non può in ogni caso superare l'importo stabilito alla data del 1 gennaio 2017"».

### **2.0.1**

[MAZZONI, MILO](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«2-bis.

(Fondo per il reinserimento al lavoro a seguito di  
cessazione di mandato parlamentare)

1. Dopo l'[articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261](#), è inserito il seguente:

"6-bis. 1. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato per qualsiasi causa spetta un'indennità per il reinserimento al lavoro la cui entità, corrisposta in un'unica soluzione, è pari all'importo delle indennità percepite negli ultimi sei mesi di mandato.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a tutte le categorie di lavoratori autonomi.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai lavoratori dipendenti del settore privato e a coloro che risultino appartenenti alla pubblica amministrazione al momento dell'inizio del mandato parlamentare, nonché a coloro che risultavano disoccupati prima di essere proclamati nella camera di appartenenza.

4. È istituito un fondo per il reinserimento al lavoro a seguito di cessazione del mandato per un importo pari a 5 milioni di euro annui.

5. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190](#).

6. Gli uffici di Presidenza delle due camere, d'intesa tra loro, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1"».

### **3.1**

[CASSINELLI, MARIO MAURO, MALAN](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### **3.2**

[AMATI, SPOSETTI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### **3.3**

[MILO, MAZZONI, BARANI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### **3.4**

[SONEGO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### **3.5**

[AMATI, SPOSETTI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro dodici mesi».*

### **3.6**

[ARACRI](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro dodici mesi».*

### **3.7**

[MILO, MAZZONI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

### **3.8**

[MILO, MAZZONI](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e rideterminano gli importi dei vitalizi e dei trattamenti in essere sulla base dei criteri previsti all'articolo 12».*

### **3.9**

[ARACRI](#)

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e rideterminano gli importi dei vitalizi e dei trattamenti in essere sulla base dei criteri previsti all'articolo 12».*

### **3.10**

[SUSTA, MARAN, AMATI, SPOSETTI](#)

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e rideterminano gli importi dei vitalizi e dei trattamenti in essere sulla base dei criteri previsti all'articolo 12».*

### **3.11**

[AMATI, SPOSETTI](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e rideterminano gli importi dei vitalizi e dei trattamenti in essere sulla base dei criteri previsti all'articolo 12».*

### **3.12**

[SACCONI](#), [MARIO MAURO](#), [BIANCONI](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «e rideterminano» a: «articolo 12».*

### **3.13**

[CASSINELLI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei criteri previsti all'articolo 12» con le seguenti: «dei principi stabiliti nella presente legge».*

### **3.14**

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei criteri previsti all'articolo 12» con le seguenti: «dei principi stabiliti nella presente legge».*

### **3.15**

[MILO](#), [MAZZONI](#)

*Sopprimere il comma 3.*

### **3.16**

[CASSINELLI](#)

*Sopprimere il comma 3.*

### **3.17**

[ARACRI](#)

*Sopprimere il comma 3.*

### 3.18

[SACCONI](#), [MARIO MAURO](#), [BIANCONI](#)

*Sopprimere il comma 3.*

### 3.19

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

*Sopprimere il comma 3.*

### 3.20

[AMATI](#), [SPOSETTI](#)

*Sopprimere il comma 3.*

### 3.21

[ZELLER](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«*d-bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle regioni e province autonome che, ai sensi dell'[articolo 14, comma 1, lettera f\)](#), del [decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito con modificazioni dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), e dell'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del [decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito con modificazioni dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#), abbiano già adottato provvedimenti volti a disciplinare il passaggio al sistema previdenziale contributivo per i titolari di cariche elettive».

### 3.0.1

[CASSINELLI](#), [MARIO MAURO](#), [MALAN](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«**Art. 3-bis.**

(Estensione della nuova disciplina agli organi costituzionali)

1. Gli organi costituzionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano ai principi di cui alla medesima legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i loro membri.



#### 4.1

[AMATI](#), [SPOSETTI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 4.2

[SUSTA](#), [MARAN](#), [AMATI](#), [SPOSETTI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

##### «Art. 4.

(Trattamento previdenziale complementare dei membri del Parlamento)

1. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, nell'ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, adottano disposizioni volte a disciplinare – in coerenza con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica – l'istituzione e il funzionamento di un sistema previdenziale complementare facoltativo destinato ai membri del Parlamento, anche mediante l'attivazione di un apposito fondo alimentato esclusivamente dai contributi volontari dei parlamentari.

2. L'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non deve, in alcun caso, determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Al terzo comma dell'articolo 3 e al [primo comma dell'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261](#), sostituire le parole: "detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica" con le seguenti: "detratti gli eventuali contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica versati ai sensi di quanto previsto all'articolo 4."».

*Consequentemente sopprimere gli articoli da 5 a 12.*

#### 4.3

[CASSINELLI](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «Ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previsto dall'[articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261](#), come modificato dall'articolo 2 della presente legge».*

#### 4.4

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «Ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previsto dall'[articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261](#), come modificato dall'articolo 2 della presente legge».*

#### 4.5

[MARAN](#), [SUSTA](#), [AMATI](#), [SPOSETTI](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la parola: «sono» con le parole: «possono essere»;*

b) *aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nei casi in cui il parlamentare decida di non aderire al modello di cui al presente comma ne fa espressa richiesta alla Camera di appartenenza che provvede a corrispondere direttamente la somma nelle competenze accessorie».*

#### 4.6

[MAZZONI](#), [MILO](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ciascun parlamentare può richiedere, prima della maturazione del diritto al trattamento previdenziale, la restituzione di tutti i contributi versati durante il suo mandato, salvo la facoltà dello stesso di optare per la ricongiunzione, in ogni caso non onerosa, dei contributi versati durante il mandato parlamentare con quelli versati a gestioni previdenziali cui il parlamentare risultava iscritto prima dell'inizio del mandato».

#### 4.7

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ciascun parlamentare può richiedere, prima della maturazione del diritto al trattamento previdenziale, la restituzione di tutti i contributi versati durante il suo mandato, salvo la facoltà dello stesso di optare per la ricongiunzione, in ogni caso non onerosa, dei contributi versati durante il mandato parlamentare con quelli versati a gestioni previdenziali cui il parlamentare risultava iscritto prima dell'inizio del mandato».

#### 4.8

[SACCONI](#), [MARIO MAURO](#), [BIANCONI](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le posizioni contributive maturate presso gli organi di appartenenza sono soggette alla disciplina comune in materia di totalizzazione, cumulo e ricongiungimento con altri periodi assicurativi presso qualunque datore di lavoro».

#### 4.9

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. I membri del Parlamento accedono, a domanda, alle disposizioni sul cumulo dei periodi assicurativi, di cui all'[articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), come modificato dall'[articolo 1, comma 195 della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), e ai commi 197 e 198 dell'[articolo 1 della medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), secondo le modalità ivi previste».

#### 5.1

[AMATI](#), [SPOSETTI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 5.2

[AMATI](#), [SPOSETTI](#), [MARAN](#)

*Al comma 1, all'inizio del primo periodo premettere le parole:* «Fatti salvi quanti sono stati ammessi a versare quote per il completa mento del quinquennio della legislatura sulla base di quanto previsto dalle determinazioni delle Camere vigenti alla medesima data».

#### 5.3

[AMATI](#), [SPOSETTI](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «che hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno cinque anni, anche cumulando la durata dei mandati di più legislature», *con le seguenti:* «che hanno versato i contributi corrispondenti ad un periodo di mandato parlamentare di almeno cinque anni, anche cumulando la durata di periodi contributivi relativi a mandati di più legislature» *e sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Dopo l'entrata in vigore della presente legge i membri del Parlamento possono versare i contributi mancanti al completamento del quinquennio contributivo minimo solo qualora essi si riferiscano ad un medesimo mandato ed il periodo di mandato al quale i contributi mancanti si riferiscono sia inferiore a sei mesi».

#### 5.4

[COLUCCI](#), [BIANCONI](#), [MANCUSO](#), [MALAN](#), [MARIO MAURO](#), [VICECONTE](#)

*All'articolo 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «che hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno cinque anni, anche cumulando la durata dei mandati di più legislature», con le seguenti: «che hanno versati i contributi corrispondenti ad un periodo di mandato parlamentare di almeno cinque anni, anche cumulando la durata di periodi contributivi relativi a mandati di più legislature».*

## 5.5

[BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «per almeno cinque anni», con le seguenti: «per almeno dieci anni».*

## 5.6

[CASSINELLI](#), [MARIO MAURO](#), [MALAN](#)

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «o abbiano comunque versato contributi connessi all'esercizio del mandato per almeno un periodo di pari durata».*

## 5.7

[CASSINELLI](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano salvi gli effetti dei parlamentari cessati dal mandato che hanno versato tempestivamente le contribuzioni a suo tempo dovute per il completamento delle legislature interrotte anzitempo».*

## 5.8

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «restano salvi gli effetti dei parlamentari cessati dal mandato che hanno versato tempestivamente le contribuzioni a suo tempo dovute per il completamento delle Legislature interrotte anzitempo».*

## 5.9

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta comunque salva la facoltà di ricongiungimento dei periodi di esercizio del mandato di consigliere regionale e dei relativi periodi contributivi, anche ai fini del raggiungimento delle condizioni per l'accesso al trattamento previdenziale».*

## 5.10

[CASSINELLI](#), [MARIO MAURO](#), [MALAN](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta comunque salva la facoltà di ricongiungimento dei periodi di esercizio del mandato di consigliere regionale e dei relativi periodi contributivi, anche ai fini del raggiungimento delle condizioni per l'accesso al trattamento previdenziale».*

## 5.11

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Hanno altresì accesso al trattamento previdenziale, nell'ambito delle rispettive casse di previdenza, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato il mandato elettivo in altre assemblee legislative, nel corso del quale siano stati eletti al Parlamento, a condizione che abbiano versato la contribuzione volontaria fino a concorrenza di cinque anni».

## 5.12

[SUSTA](#), [FASIOLO](#), [AMATI](#), [SPOSETTI](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«l-bis. In caso di mancato raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1, i parlamentari cessati hanno diritto alla restituzione dei contributi versati ai sensi dell'articolo 4, comma 1».

## 5.13

[MALAN](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di assicurare la parità di trattamento rispetto ad altri trattamenti previdenziali, ai membri del Parlamento che non abbiano raggiunto il requisito minimo di cui al comma 1, e abbiano versato ad altri enti previdenziali contributi per un periodo che, sommato o no alla durata del mandato parlamentare, sia sufficiente al conseguimento della pensione, viene corrisposto un trattamento previdenziale conteggiato sulla base dei contributi versati alla Camera o al Senato, a decorrere dall'età prevista dal comma 2».

## 5.14

## CASSINELLI

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «2. L'assegno vitalizio dei parlamentari cessati dal mandato è determinato in proporzione alla durata del rispettivo mandato ed è corrisposto al raggiungimento del 65° anno di età, salvi i casi di sopravvenuta invalidità in misura non inferiore al 50 per cento, che consente l'anticipazione della corresponsione del vitalizio in misura proporzionale alla percentuale eccedente d'invalidità».*

## **5.15**

### MANCUSO, BIANCONI

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'assegno vitalizio dei parlamentari cessati dal mandato è determinato in proporzione alla durata del rispettivo mandato ed è corrisposto al raggiungimento del 65° anno di età, salvi i casi di sopravvenuta invalidità in misura non inferiore al 50 per cento, che consente l'anticipazione della corresponsione del vitalizio in misura proporzionale alla percentuale eccedente d'invalidità».*

## **5.16**

### MALAN

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Si applicano le norme previste per l'accesso alla pensione anticipata di cui all'[articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 20](#) II, n. 201 qualora, sommando la durata del mandato parlamentare a periodi lavorativi relativi ad enti previdenziali, si raggiungano i requisiti previsti».*

## **5.17**

### BENCINI, MAURIZIO ROMANI

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

## **5.18**

### CASSINELLI, MARIO MAURO, MALAN

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per coloro che hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno tre legislature, il trattamento previdenziale è corrisposto al compimento del sessantesimo anno di età».*

## **5.19**

[MANCUSO, BIANCONI](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il parlamentare cessato dal mandato ha la facoltà di rinunciare in qualsiasi momento, e comunque prima che ne sia iniziata l'erogazione, al trattamento previdenziale maturato ai sensi del comma 1. In tal caso ha diritto alla restituzione dei contributi versati, secondo le modalità previste dalla legge, rivalutati al momento dell'esercizio dell'opzione secondo quanto previsto dall'articolo 6».

## 5.20

[AMATI, SPOSETTI, MARAN](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Per i parlamentari cessati dal mandato il periodo minimo quinquennale per accedere al trattamento previdenziale, di cui al comma 1, si calcola comprendendo anche i periodi ammessi al riscatto al fine del completamento contributivo delle legislature nei casi di scioglimento anticipato ovvero di subentro, secondo le modalità previste dai regolamenti e dalle deliberazioni delle Camere vigenti al momento del riscatto».

## 6.1

[AMATI, SPOSETTI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 6.2

[CASSINELLI](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'assegno vitalizio dei parlamentari cessati dal mandato è determinato dall'Ufficio di Presidenza della rispettiva Camera di pregressa appartenenza, sulla base dei contributi versati da ciascun parlamentare nel corso del mandato e dai contributi integrativi versati dalla rispettiva Camera, moltiplicando il montante contributivo individuale per i coefficienti individuati dall'Ufficio in proporzione al numero dei mandati; esso è corrisposto in dodici mensilità di eguale importo».

## 6.3

[MANCUSO, BIANCONI](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'assegno vitalizio dei parlamentari cessati dal mandato è determinato dall'Ufficio di Presidenza della rispettiva Camera di pregressa appartenenza, sulla base dei contributi versati da ciascun parlamentare nel corso del mandato e dai contributi integrativi versati dalla rispettiva Camera, moltiplicando il montante contributivo individuale per i coefficienti individuati dall'Ufficio in proporzione al numero dei mandati; esso è corrisposto in dodici mensilità di eguale importo».

#### 6.4

[AMATI, SPOSETTI](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente*

«1. Il trattamento previdenziale dei membri del Parlamento è corrisposto in dodici mensilità. Esso è determinato dalle Camere con il sistema contributivo, secondo il criterio del pro rata con decorrenza da 10 gennaio 1996 e moltiplicando il montante contributivo individuale dell'ultimo anno per il numero degli anni di mandato. L'ammontare così determinato è moltiplicato per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell'allegato 2 alla [legge 24 dicembre 2007, n. 247](#), come rideterminati triennialmente ai sensi dell'[articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), in relazione all'età del parlamentare alla data del conseguimento del diritto alla pensione. In mancanza di un coefficiente specifico riguardante l'età in cui ha avuto luogo la conclusione del mandato si applica il coefficiente di trasformazione più prossimo».

#### 6.5

[CASSINELLI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «Il trattamento previdenziale dei membri del Parlamento è corrisposto» con le seguenti: «Gli assegni vitalizi dei parlamentari cessati dal mandato sono corrisposti».*

#### 6.6

[MANCUSO, BIANCONI](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «Il trattamento previdenziale dei membri del Parlamento» con le seguenti: «Gli assegni vitalizi dei parlamentari cessati dal mandato».*

#### 6.7

[MALAN](#)

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Si tiene conto dei contributi versati ad enti previdenziali che non abbiano dato luogo ad alcun trattamento pensionistico in quanto inferiori ai minimi previsti. In ogni caso l'importo non può essere superiore a quello previsto dalle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge per la durata del mandato parlamentare esercitato».*



*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Si applicano le norme di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 6».*

## **6.8**

[MALAN](#)

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Si tiene conto dei contributi versati ad enti previdenziali che non abbiano dato luogo ad alcun trattamento pensionistico, se, sommati alla durata del mandato parlamentare, raggiungono i periodi contributivi minimi previsti dalla legge. In ogni caso l'importo non può essere superiore a quello previsto dalle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge per la durata del mandato parlamentare esercitato».*

## **6.9**

[SACCONI](#), [MARIO MAURO](#), [BIANCONI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «con il sistema» con le seguenti: «secondo la disciplina vigente per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e per la parte relativa al metodo».*

## **6.10**

[AMATI](#), [SPOSETTI](#), [MARAN](#)

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « , moltiplicando il montante contributivo individuale per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell'allegato 2 alla [legge 24 dicembre 2007, n. 247](#), come rideterminati triennialmente ai sensi dell'[articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), in relazione all'età del parlamentare alla data del conseguimento del diritto alla pensione».*

## **6.11**

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

*Sopprimere il comma 2.*

## **6.12**

[CASSINELLI](#)

*Sopprimere il comma 2.*

## 6.13

[MAZZONI, MILO](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per ogni anno di mandato oltre il quinto, il requisito anagrafico è diminuito di un anno sino al minimo inderogabile di 60 anni».

## 6.14

[MAZZONI, MILO](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. La soglia anagrafica di cui al precedente comma è ridotta di un anno per ogni anno di mandato parlamentare superiore al quinto. In nessun caso però il trattamento previdenziale può essere corrisposto prima del compimento del sessantesimo anno di età».

## 6.15

[BONDI](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I membri del Parlamento possono usufruire delle regole per il cumulo dei periodi assicurativi previste dall'articolo 1, commi da 239 a 246, della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), come modificati dall'articolo 1, commi da 195 a 198, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#)».

## 7.1

[AMATI, SPOSETTI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 7.2

[MANCUSO, BIANCONI](#)

*Al comma 1, sostituire il primo periodo, con il seguente: «1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla sola indennità parlamentare, con esclusione di qualsiasi indennità accessoria, l'aliquota stabilita Ufficio di Presidenza di ciascuna Camera all'inizio di ogni Legislatura; con la stessa deliberazione viene stabilita la quota contributiva che viene a carico della Camera di appartenenza».*

### 7.3

[CASSINELLI](#)

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla sola indennità parlamentare, con esclusione di qualsiasi indennità accessoria, l'aliquota stabilita Ufficio di Presidenza di ciascuna Camera all'inizio di ogni Legislatura; con la stessa deliberazione viene stabilita la quota contributiva che viene a carica della Camera di appartenenza».*

### 7.4

[CASSINELLI](#)

*Sopprimere il comma 2.*

### 7.5

[SACCONI](#), [MARIO MAURO](#), [BIANCONI](#)

*Sopprimere il comma 2.*

### 7.6

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

*Sopprimere il comma 2.*

### 7.7

[MALAN](#)

*Al comma 2, aggiungere, al termine, le seguenti parole: «Si tiene conto dei contributi versati ad enti previdenziali che non abbiano dato luogo ad alcun trattamento pensionistico in quanto inferiori ai minimi previsti. In ogni caso l'importo non può essere superiore a quello previsto dalle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge per la durata del mandato parlamentare esercitato».*

### 7.8

[CASSINELLI](#)

*Sopprimere il comma 3.*

## 7.9

[MANCUSO, BIANCONI](#)

*Sopprimere il comma 3.*

## 7.10

[SACCONI, MARIO MAURO, BIANCONI](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «organo di appartenenza», inserire le seguenti: «, nelle rispettive proporzioni di 1 a 2,75,».*

## 7.11

[ARACRI](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «è pari» inserire le seguenti: «nelle rispettive proporzioni 1-2,75».*

## 7.12

[MILO, MAZZONI](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «è pari» inserire le seguenti: «, nelle rispettive proporzioni 1-2,75,».*

## 7.13

[AMATI, SPOSETTI](#)

*Al comma 3 dopo le parole: «delle amministrazioni statali» inserire le seguenti: «nelle rispettive proporzioni 1-2,75».*

## 7.14

[SACCONI, MARIO MAURO, BIANCONI](#)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'organo di appartenenza provvede ad accantonare le risorse corrispondenti alle quote contributive di propria competenza nella misura di cui al periodo precedente anche per il tempo pregresso».*

### **7.15**

[MANCUSO, BIANCONI](#)

*Sopprimere il comma 4.*

### **7.16**

[CASSINELLI](#)

*Sopprimere il comma 4.*

### **8.1**

[AMATI, SPOSETTI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### **8.2**

[MANCUSO, BIANCONI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «del trattamento previdenziale» con le seguenti: «dell'assegno vitalizio».*

### **8.3**

[CASSINELLI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «del trattamento previdenziale» con le seguenti: «dell'assegno vitalizio».*

### **8.4**

[MANCUSO, BIANCONI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «per l'accesso al trattamento» con le seguenti: «per l'attribuzione dell'assegno».*

### **8.5**

[CASSINELLI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «per l'accesso al trattamento» con le seguenti: «per l'attribuzione dell'assegno».*

## 8.6

### [CASSINELLI](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «percepiscono il trattamento previdenziale» con le seguenti: «percepiscono l'assegno vitalizio».*

## 8.7

### [MANCUSO, BIANCONI](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «percepiscono il trattamento previdenziale» con le seguenti: «percepiscono l'assegno vitalizio».*

## 8.8

### [REPETTI](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ogni membro del Parlamento, alla data della cessazione del mandato, ha la possibilità di optare per il rimborso dei contributi versati in alternativa all'erogazione del trattamento previdenziale».

## 8.0.1

### [MALAN](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

(Cumulo con enti previdenziali)

1. Al fine di assicurare la parità di trattamento rispetto ad altri trattamenti previdenziali, nell'applicazione delle norme di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12, si tiene conto delle posizioni contributive tenute da membri del Parlamento presso altri enti previdenziali, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2,3 e 4.
2. Ai membri del Parlamento che non abbiano raggiunto il requisito minimo di cui all'articolo 5, comma 1, e abbiano versato ad altri enti previdenziali contributi per un periodo che, sommato o no alla durata del mandato parlamentare, sia sufficiente al conseguimento della pensione, viene corrisposto un trattamento previdenziale sulla base dei contributi versati alla Camera o al Senato, a decorrere dall'età prevista dall'articolo 5, comma 2.
3. Ai fini di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, e all'articolo 8, ai membri del Parlamento cessati dal mandato si applicano le norme previste per l'accesso alla pensione anticipata di cui all'[articolo 24 del](#)

[decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#) qualora, sommando la durata del mandato parlamentare a periodi lavorativi relativi ad enti previdenziali, raggiungano i requisiti previsti.

4. Nell'applicazione degli articoli 6 e 7, si tiene conto dei contributi versati ad enti previdenziali che non abbiano dato luogo ad alcun trattamento pensionistico in quanto inferiori ai minimi previsti. In ogni caso l'importo non può essere superiore a quello previsto dalle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge per la durata del mandato parlamentare esercitato».

## 9.1

[AMATI, SPOSETTI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 9.2

[CASSINELLI](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'erogazione del trattamento previdenziale» con le seguenti: «l'erogazione dell'assegno vitalizio».*

## 9.3

[MANCUSO, BIANCONI](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'erogazione del trattamento previdenziale» con le seguenti: «l'erogazione dell'assegno vitalizio».*

## 9.4

[CASSINELLI](#)

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «del trattamento» e le seguenti: «del trattamento previdenziale».*

## 9.5

[MANCUSO, BIANCONI](#)

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «del trattamento» e le seguenti: «del trattamento previdenziale».*

## 9.6

[COLUCCI](#), [BIANCONI](#), [MANCUSO](#), [MALAN](#), [MARIO MAURO](#), [VICECONTE](#)

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «per tale incarico» sostituire interamente il testo con il seguente: «sia pari o superiore al 80 per cento dell'indennità parlamentare».*

## 9.7

[AMATI](#), [SPOSETTI](#)

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «superiore» sostituire le parole da: «a quello del» fino alla fine del periodo con le seguenti: «all'importo maggiore tra il trattamento previdenziale previsto dalla presente legge e il 50 per cento dell'indennità parlamentare».*

## 9.8

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «del trattamento previdenziale».*

## 9.9

[CASSINELLI](#)

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «del trattamento previdenziale».*

## 9.10

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «del trattamento».*

## 9.11

[CASSINELLI](#)

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «del trattamento».*

## 9.12

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)



*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «complessivo, costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente al trattamento previdenziale sospeso e» con la seguente: «comprensivo».*

#### **9.13**

[CASSINELLI](#)

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «complessivo, costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente al trattamento previdenziale sospeso e» con la parola: «comprensivo».*

#### **9.14**

[MANCUSO, BIANCONI](#)

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «il trattamento previdenziale» con le seguenti: «l'assegno vitalizio».*

#### **9.15**

[CASSINELLI](#)

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «il trattamento previdenziale» con le parole: «l'assegno vitalizio».*

#### **9.16**

[BONDI](#)

*Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso, l'applicazione della presente legge non può comportare disparità di trattamento previdenziale a parità delle annualità di contribuzioni».*

#### **9.0.1**

[BENCINI, MAURIZIO ROMANI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

(Cumulo di periodi assicurativi ai fini pensionistici)

1. I parlamentari possono cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a loro carico, per il riconoscimento di un'unica pensione da liquidare secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

2. Per i parlamentari che si avvalgono del cumulo i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere al compimento del requisito anagrafico di cui all'articolo 5, comma 2».

### **10.1**

[AMATI, SPOSETTI](#)

*Sopprime l'articolo.*

### **10.2**

[CASSINELLI](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 10. – 1. Nel caso di morte del titolare dell'assegno vitalizio, esso viene ridotto in favore del coniuge e dei figli che vi abbiano diritto nella misura determinata dall'Ufficio di Presidenza di ciascuna Camera con deliberazione adottata all'inizio di ogni Legislatura».

### **10.3**

[MANCUSO, BIANCONI](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Nel caso di morte del titolare dell'assegno vitalizio, esso viene ridotto in favore del coniuge e dei figli che vi abbiano diritto nella misura determinata dall'Ufficio di Presidenza di ciascuna Camera con deliberazione adottata all'inizio di ogni Legislatura».

### **11.1**

[AMATI, SPOSETTI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### **11.2**

[MANCUSO, BIANCONI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «L'importo del trattamento previdenziale, determinato ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge,» con le seguenti:«L'importo dell'assegno vitalizio».*

### 11.3

[CASSINELLI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «L'importo del trattamento previdenziale, determinato ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge», con le seguenti:«L'importo dell'assegno vitalizio».*

### 12.1

[CASSINELLI](#), [MARIO MAURO](#), [MALAN](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 12.2

[SACCONI](#), [MARIO MAURO](#), [BIANCONI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 12.3

[AMATI](#), [SPOSETTI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 12.4

[BUEMI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 12.5

[MARAN](#), [SUSTA](#), [AMATI](#), [SPOSETTI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. A decorrere dal gennaio 2018 e per un periodo di tre anni i trattamenti previdenziali e gli assegni vitalizi erogati in favore di parlamentari cessati dal mandato o dei loro familiari i cui importi siano complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, sono assoggettati a un contributo di solidarietà, in misura non inferiore al 6 per cento e non superiore al 20 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'intero anno considerato.

2. Dato il perdurare della straordinarietà della situazione economica, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 483, 486, 487 e 590 della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), sono prorogate per ulteriori tre anni secondo le percentuali di cui al comma 1.

3. Le Camere determinano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con cadenza triennale, la misura contributo di solidarietà in relazione all'entità della parte eccedente l'importo di cui al comma 1, primo periodo».

## 12.6

[AMATI](#), [SPOSETTI](#), [MARAN](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. - (*Rideterminazione degli assegni vitalizi*) – 1. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere, nella loro autonomia, possono rideterminare gli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali in essere, assicurando il pieno rispetto dei principi costituzionali di eguaglianza, di legittimo affidamento, di ragionevolezza e garantendo la temporaneità delle misure adottate e la loro finalità sociale.

2. Nelle determinazioni di cui al comma 1 dovranno essere considerati il numero dei mandati elettivi, il reddito annuo e l'ammontare degli emolumenti percepiti».

## 12.7

[AMATI](#), [SPOSETTI](#), [MARAN](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. - 1. All'[articolo 1 della legge 31 dicembre 1965, n. 1261](#), dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"2-*bis*. Con le medesime modalità gli Uffici di Presidenza determinano le ritenute e gli accantonamenti da operare per il trattamento previdenziale.

2-*ter*. Possono inoltre intervenire sui trattamenti in essere, nel quadro delle norme generali e comuni dell'ordinamento, nel rispetto dei principi costituzionali di eguaglianza e del legittimo affidamento"».

## 12.8

[BUEMI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. - (*Rideterminazione degli assegni vitalizi*) – 1. Gli Uffici di Presidenza, nella loro autonomia, possono rideterminare gli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali in essere, assicurando il pieno rispetto dei principi costituzionali di eguaglianza, di legittimo affidamento, di ragionevolezza e garantendo la temporaneità delle misure adottate e la loro finalità sociale».

## **12.9**

[ZELLER](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. - (Contributo straordinario) – 1. A decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge e per un periodo complessivo di cinque anni, agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali già in essere, si applica un contributo straordinario pari al 10 per cento sulla parte eccedente l'importo di 70.000 euro lordi annui.

2. Le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 restano in apposito Fondo».

## **12.10**

[ARACRI](#)

*Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 5.*

## **12.11**

[AMATI, SPOSETTI](#)

*Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 5.*

## **12.12**

[MILO, MAZZONI](#)

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, e 5.*

## **12.13**

[MILO, MAZZONI, BARANI](#)

*Sopprimere il comma 1.*

## **12.14**

[MANCUSO, BIANCONI](#)

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'Ufficio di Presidenza di ciascuna Camera adotta all'inizio della prossima Legislatura una deliberazione con cui si rideterminano gli importi degli assegni vitalizi in godimento sulla base dei principi stabiliti nella presente legge».*

#### **12.15**

[CASSINELLI](#)

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'Ufficio di Presidenza di ciascuna Camera adotta all'inizio della prossima Legislatura una deliberazione con cui si rideterminano gli importi degli assegni vitalizi in godimento sulla base dei principi stabiliti nella presente legge».*

#### **12.16**

[CASSINELLI](#), [MARIO MAURO](#), [MALAN](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», inserire le seguenti: «nel rispetto dei principi costituzionali di legittimo affidamento e di ragionevolezza».*

#### **12.17**

[CASSINELLI](#), [MARIO MAURO](#), [MALAN](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», inserire le seguenti: «nel rispetto dei principi costituzionali di irretroattività delle norme e della tutela dei diritti quesiti,».*

#### **12.18**

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», inserire le seguenti: «nel rispetto dei principi costituzionali di irretroattività delle norme e della tutela dei diritti quesiti,».*

#### **12.19**

[MARAN](#), [SUSTA](#), [AMATI](#), [SPOSETTI](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «già in essere» e al comma 2 sopprimere le parole: «ricalcolati con il sistema contributivo di cui agli articoli 5, 6 e 7».*

**12.20**

[CASSINELLI](#)

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**12.21**

[MANCUSO, BIANCONI](#)

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**12.22**

[COLUCCI, BIANCONI, MANCUSO, MARIO MAURO, VICECONTE](#)

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

«Al comma 1, sopprimere il terzo periodo e sostituire il quarto periodo con il seguente: "A seguito della rideterminazione l'importo non può essere inferiore a 2,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per l'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"».

**12.23**

[AMATI, SPOSETTI](#)

*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo e sostituire il quarto periodo con il seguente: «A seguito della rideterminazione l'importo non può essere inferiore a 2,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per l'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».*

**12.24**

[MANCUSO, BIANCONI](#)

*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

**12.25**

[CASSINELLI](#)

*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

**12.26**

[MILO](#), [MAZZONI](#), [BARANI](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**12.27**

[AMATI](#), [SPOSETTI](#)

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. A decorrere dal 1º gennaio 2018 e per un periodo di tre anni i trattamenti previdenziali e gli assegni vitalizi erogati in favore di parlamentari cessati dal mandato o dei loro familiari i cui importi siano complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, sono assoggettati a un contributo di solidarietà, in misura non inferiore al 6 per cento e non superiore al 20 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato.

3. Le Camere determinano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con cadenza triennale, la misura contributo di solidarietà in relazione all'entità della parte eccedente l'importo di cui al comma 1, primo periodo».

**12.28**

[AMATI](#)

*Al comma 2, dopo i «membri del Parlamento» aggiungere: «e gli ex Consiglieri Regionali».*

**12.29**

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

*Al comma 2, sopprimere le parole: «di un trattamento previdenziale o».*

**12.30**

[CASSINELLI](#)

*Al comma 2, sopprimere le parole: «un trattamento previdenziale o».*



### 12.31

[MANCUSO, BIANCONI](#)

*Al comma 2, sopprimere le parole: «ricalco lati con il sistema contributivo di cui agli articoli 5, 6 e 7».*

### 12.32

[CASSINELLI](#)

*Al comma 2, sopprimere le parole: «ricalcolati con il sistema contributivo di cui agli articoli 5, 6 e 7».*

### 12.33

[AMATI, SPOSETTI](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «ricalcolati con il sistema contributivo di cui agli articoli 5, 6 e 7» con le parole: «in essere e le eventuali differenze saranno assorbite da ogni qualsiasi futuro miglioramento».*

### 12.34

[REPETTI](#)

*Al termine del comma 2 sostituire le parole: «agli articoli 5, 6, e 7.» con le seguenti: «agli articoli 5, 6 e 7, esclusi i casi in cui non esistano altre forme pensionistiche o di reddito da lavoro».*

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. Nel caso subentrassero successivamente al percepimento del vitalizio o del trattamento previdenziale altre forme pensionistiche o di reddito da lavoro, si procederà al ricalcolo secondo le modalità di cui agli articoli 5, 6 e 7.»*

*Al termine del comma 3 aggiungere: «Dal ricalcolo secondo le modalità di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono esclusi i casi in cui al momento del percepimento del vitalizio o del trattamento previdenziale non esistano altre forme pensionistiche o di reddito da lavoro. Vengono altresì esclusi dal ricalcolo secondo le modalità di cui agli articoli 5, 6 e 7 i membri del Parlamento in carica fino alla legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge che, al momento del percepimento del vitalizio o del trattamento previdenziale, non percepiscano altre forme pensionistiche o di reddito da lavoro».*

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. Nel caso subentrassero successivamente al percepimento del vitalizio o del trattamento previdenziale altre forme pensionistiche o di reddito da lavoro, si procederà al ricalco lo secondo le modalità di cui agli articoli 5, 6 e 7».*

### 12.35

[MILO, MAZZONI, BARANI](#)

*Sopprimere il comma 3.*

**12.36**

[MANCUSO, BIANCONI](#)

*Al comma 3, sopprimere le parole: «un trattamento previdenziale o».*

**12.37**

[CASSINELLI](#)

*Al comma 3, sopprimere le parole: «un trattamento previdenziale o».*

**12.38**

[MANCUSO, BIANCONI](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «hanno accesso al trattamento previdenziale» con le seguenti: «lo conseguono».*

**12.39**

[CASSINELLI](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «hanno accesso al trattamento previdenziale» con le seguenti: «lo conseguono».*

**12.40**

[CASSINELLI, MARIO MAURO, MALAN](#)

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. Anche ai fini del ricongiungimento al trattamento previdenziale di cui all'articolo 5, per i parlamentari in carica, per gli anni di mandato già espletati, o cessati dal mandato antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti a una o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di diritto privato, ovvero iscritti ad ordini professionali, previa costituzione, a domanda, di una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria in uno dei suddetti forme o enti, è ammesso il riscatto, dei periodi assicurativi, anche non coincidenti, per i quali non risultino versati contributi, nonché degli anni di laurea e di quelli corrispondenti

alla prestazione del servizio militare. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto si applicano le aliquote contributive vigenti nel regime ove il riscatto opera.

*3-ter.* Ai fini dell'esercizio della facoltà di riscatto di cui al comma *3-bis* sono, altresì, consentiti il recesso e la restituzione di eventuali trattamenti "una tantum", percepiti a titolo di liquidazione per incarichi o prestazioni lavorative, fino a concorrenza del loro ammontare, con costituzione di una delle posizioni assicurative indicate nella presente legge o confluenza nelle stesse.

*3-quater.* Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni dei commi *3-bis* e *3-ter*, con particolare riferimento ai criteri, alle condizioni e ai requisiti per l'accesso alla facoltà di riscatto in essi prevista.

*3-quinquies.* Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *3-bis* e *3-ter* si provvede a valere sulle risorse rivenienti dai risparmi di spesa prodotti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge».

#### **12.41**

[AMATI, SPOSETTI](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«*3-bis.* I parlamentari che hanno esercitato il mandato anteriormente alla data del 1° gennaio 2012 e i cui vitalizi o trattamenti previdenziali sono soggetti a rideterminazione o ricalcolo sulla base del sistema contributivo di cui alla presente legge, hanno diritto alla restituzione della quota di contributi, anteriormente versati con diverso sistema di calcolo, eccedente l'ammontare delle quote contributive stabilite secondo le modalità di cui agli articoli 5, 6 e 7».

#### **12.42**

[MANCUSO, BIANCONI](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«*3-bis.* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parlamentari che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio in ragione della carica ricoperta, hanno il diritto di rinunciare all'accesso al trattamento previdenziale previsto dalle disposizioni della presente legge. La rinuncia comporta il diritto alla restituzione in una unica soluzione della somma corrispondente alle somme trattenute a titolo di contributi».

#### **12.43**

[CASSINELLI](#)

*Sopprimere il comma 4.*

**12.44**

[MANCUSO, BIANCONI](#)

*Sopprimere il comma 4.*

**12.45**

[CASSINELLI](#)

*Sopprimere il comma 5.*

**12.46**

[MANCUSO, BIANCONI](#)

*Sopprimere il comma 5.*

**12.47**

[MILO, MAZZONI, BARANI](#)

*Sopprimere il comma 5.*

**12.48**

[MARAN, SUSTA, AMATI, SPOSETTI](#)

*Sopprimere il comma 5.*

**12.49**

[AMATI, SPOSETTI](#)

*Sopprimere il comma 5.*

**12.50**

[CASSINELLI, MARIO MAURO, MALAN](#)

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che la legge disponga diversamente.».*

### **12.0.1**

#### [SONEGO](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

(Estensione)

1. La soppressione dell'assegno vitalizio, e la sua sostituzione con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, di cui agli articoli 1 e 3 è estesa in ossequio al principio di uguaglianza e di coordinamento della finanza pubblica a tutti coloro che per lo svolgimento di funzioni pubbliche, percepiscono uno specifico trattamento previdenziale comunque denominato distinto dalla previdenza obbligatoria tipica del lavoro dipendente pubblico o privato, autonomo, della libera professione o degli schemi assicurativi volontari.

2. Le istituzioni che erogano lo specifico trattamento previdenziale comunque denominato di cui al comma precedente provvedono entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a rideterminare retroattivamente l'importo adottando il sistema contributivo di cui alla presente legge e ad applicare i criteri di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11.

3. Le istituzioni di cui al comma 2 provvedono altresì a sospendere l'erogazione del trattamento previdenziale nel caso in cui il beneficiario assuma la carica di membro del Parlamento nazionale o europeo, sia eletto consigliere regionale ovvero sia nominato componente del Governo nazionale o assessore regionale; L'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata del mandato o dell'incarico.».

### **12.0.2**

#### [SONEGO](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

(Assegno vitalizio dei giornalisti)

1. L'assegno vitalizio degli iscritti all'Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti è calcolato con metodo contributivo a far data dall'1° gennaio 1996 anziché dalla data dell'1° gennaio 2017. Per il periodo antecedente l'1° gennaio 1996 si adotta il metodo retributivo vigente per i lavoratori iscritti all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

2. Gli assegni vitalizi dell'Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti già in erogazione vengono retroattivamente rideterminati per il periodo antecedente l'1° gennaio 1996 adottando il metodo retributivo vigente per i lavoratori iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e a far data dall'1° gennaio 1996 adottando il metodo contributivo vigente per i lavoratori iscritti all'Istituto nazionale della

previdenza sociale. L'Istituto nazionale previdenza Giornalisti provvede a rideterminare ciascun assegno vitalizio in erogazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente-legge.

3. L'età pensionabile degli iscritti all'Istituto nazionale previdenza giornalisti è disciplinata in conformità alle regole vigenti in materia per gli iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale».

### 12.0.3

[SONEGO](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

(Pronuncia della Corte Costituzionale)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della presente legge hanno effetto a decorrere dal dodicesimo mese alla data di entrata in vigore di cui all'articolo 13.

2. Entro dodici mesi successivi all'entrata in vigore la Corte Costituzionale giudica della costituzionalità della presente legge.

3. I beneficiari di vitalizio da carica elettiva, i superstiti di cui all'articolo 10, nonché i parlamentari e i consiglieri regionali in carica che abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi per l'assegnazione del beneficio ma che non lo percepiscono perché tuttora in carica hanno titolo a depositare presso la Corte costituzionale memorie afferenti la materia della costituzionalità della presente legge entro novanta giorni dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

### 12.0.4

[CASSINELLI](#), [MARIO MAURO](#), [MALAN](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parlamentari che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio in ragione della carica ricoperta, hanno il diritto di rinunciare all'accesso al trattamento previdenziale previsto dalle disposizioni della presente legge. La rinuncia comporta il diritto alla restituzione in una unica soluzione della somma corrispondente alle somme trattenute a titolo di contributi».

### 13.1

[AMATI](#), [SPOSETTI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**Tit.1**

[MAZZONI, MILO](#)

*Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:*

«Disposizioni in materia di ridefinizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali».